



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 01.10/11

Riunione del 15 Settembre 2010

86.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Massimo Piloni
- Enrico Corona n.q. Pres. ARS VILLASOR 2004 ASD
- ARS VILLASOR 2004 ASD in persona del Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati:

- Il sig. **Massimo Piloni**, per essersi, nonostante fosse già tesserato con la Nuova Volley Serramanna, tesserato come primo tesseramento, in data 5 novembre 2009, anche presso la Ars Villasor 2004 Asd, e per essersi altresì, in data 20 marzo 2010, tesserato nuovamente come primo tesseramento, sempre presso la Ars Villasor 2004 Asd, nonostante fosse ancora tesserato presso la Società Nuova Volley Serramanna, con ciò configurando l'ipotesi di doppio tesseramento, con violazione degli artt. 10, 10 bis, 17 Statuto FIPAV e 19, 30, 31 Regolamento di Affiliazione e Tesseramento FIPAV;

- Il sig. **Enrico Corona**, nella qualità di Presidente pro tempore della Ars Villasor 2004 Asd per aver in data 5 novembre 2009 effettuato il primo tesseramento dell'atleta Massimo Piloni presso la Ars Villasor 2004 Asd, nonostante il suddetto atleta fosse già tesserato con la Società Nuova Volley Serramanna, e per avere in data 9 marzo 2010, effettuato un nuovo primo tesseramento dell'atleta Massimo Piloni presso la Ars Villasor 2004 Asd, nonostante il suddetto atleta fosse ancora tesserato con la Società Nuova Volley Serramanna, con violazione degli artt. 10 bis, 17 Statuto FIPAV e 19, 30, 31 Regolamento di Affiliazione e Tesseramento FIPAV;



- la **Ars Villasor 2004 Asd**, in persona del suo presidente pro tempore, per avere il suo Presidente in data 5 novembre 2009 effettuato il primo tesseramento dell'atleta Massimo Pilloni presso la Ars Villasor 2004 Asd, nonostante il suddetto atleta fosse già tesserato con la Società Nuova Volley Serramanna, e per avere in data 9 marzo 2010, effettuato un nuovo primo tesseramento dell'atleta Massimo Pilloni presso la Ars Villasor 2004 Asd, nonostante il suddetto atleta fosse ancora tesserato con la Società Nuova Volley Serramanna, con violazione degli artt. 10 bis, 17 Statuto FIPAV e 2, 30, 31 Regolamento di Affiliazione e Tesseramento FIPAV;

Alla riunione del 15.09.2010 per gli incolpati, era presente il Sig. Enrico Corona, mentre per la Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, che riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., insisteva per l'affermazione della responsabilità disciplinare dei deferiti chiedendo per l'atleta Massimo Pilloni l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, per il Presidente della Società affiliata, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei e per la Ars Villasor 2004 Asd, la multa di Euro 500,00.

Il sig. Enrico Corona ammetteva l'addebito, riconoscendo di aver proceduto a tesserare *on line* l'atleta pur essendo ben consapevole, in occasione della seconda delle due ipotesi sopra contestate, della sussistenza del vincolo sportivo del giovane atleta con altra società. Per quanto invece riguarda il tesseramento effettuato il 5.11.2009, il Sig. Corona ha riferito di essersi limitato ad inserire il codice fiscale dell'atleta, che, solamente in seguito, scopriva essere errato.

Quanto alla posizione dell'atleta minore Massimo Pilloni, l'esercente la patria potestà faceva pervenire una memoria difensiva in cui si evidenziava che si era accettato il tesseramento con la Ars Villasor 2004 Asd, ritenendo il giovane svincolato dalla Nuova Volley Serramanna che dal giugno del 2009 aveva cessato l'attività agonistica. Appresa la revoca del tesseramento, i genitori avevano diffidato la Ars Villasor 2004 Asd di non far giocare al figlio alcuna partita, ma la Società li avrebbe rassicurati, dichiarando di aver ottenuto in prestito il giovane atleta dalla Nuova Volley Serramanna. Del secondo tesseramento con il sodalizio oggi incolpato non sapevano nulla.

Il procedimento scaturisce dalla doppia revoca del tesseramento dell'atleta Massimo Pilloni che per ben due volte, in data 5.11.2009 e in data 20.03.2010, era stato tesserato presso la Ars Villasor 2004 Asd,



malgrado risultasse già tesserato con la Società Nuova Volley Serramanna. In data 26.05.2010 l'Ufficio Tesseramenti, nel mentre revocava, per la seconda volta, il tesseramento dell'atleta Massimo Pilloni, perché effettuato in violazione delle norme regolamentari, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La sequela dei fatti sopra descritti non lascia dubbio alcuno in ordine alla responsabilità disciplinare degli incolpati.

Invero, il Presidente della Ars Villasor 2004 Asd ha proceduto al tesseramento *on line* dell'atleta Massimo Pilloni in violazione delle norme e dei regolamenti federali che, imponendo al Presidente dell'Affiliato di effettuare tutte le più opportune verifiche prima di procedere all'invio telematico della richiesta, fanno sì che l'illecito disciplinare *de quo* sussista pur in assenza di un comportamento intenzionale.

Nel caso di specie, se resta il dubbio sull'intenzionalità della prima condotta (il tesseramento del 5.11.2009), è certa la piena coscienza e volontà di commettere la seconda delle due violazioni in contestazione (il tesseramento del 20.03.2010). Infatti, il Presidente Sig. Corona, in data 20.03.2010, tornò a reiterare il medesimo illecito disciplinare, malgrado fosse intervenuta, in data 9.03.2010, la Revoca del precedente tesseramento dal medesimo effettuata in violazione delle norme e dei regolamenti federali.

La sussistenza di una condotta dolosa del Presidente del sodalizio Enrico Corona giustifica la richiesta, formulata dal Procuratore Federale, della irrogazione di una sanzione particolarmente severa. Tuttavia, il comportamento dell'incolpato, che ha presenziato alla riunione ammettendo le proprie responsabilità, induce questa Commissione ad infliggere una sanzione più graduata.

Quanto alla responsabilità dell'atleta Massimo Pilloni, se non può essere invocata l'ignoranza delle norme e dei regolamenti federali, la sua minore età porta la Commissione a ritenere che l'irrogazione della sanzione richiesta dalla Procura sia sufficiente a dissuadere per il futuro il giovane atleta dal reiterare qualsivoglia illecito disciplinare, con il monito ad approfondire la conoscenza delle regole che disciplinano la sua attività sportiva nell'ambito della Federazione.

Alla responsabilità del tesserato Sig. Corona segue, ex artt. 55 n.3 lett. a) Reg. Giur. e 2 R.A.T., quella della Società in persona del Presidente *pro tempore*.



P.Q.M.
la Commissione Giudicante Nazionale

- dispone applicarsi nei confronti del tesserato Massimo PILLONI la sanzione dell'ammonizione.
- dispone applicarsi nei confronti di Enrico CORONA, n.q. Pres. ARS VILLASOR 2004 ASD la sanzione disciplinare della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi quattro;
- dispone applicarsi nei confronti della ARS VILLASOR 2004 ASD n.p. Presidente p.t. la sanzione disciplinare di Euro 200,00 di multa.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name of the President.

Affisso il 24 settembre 2010